

Regolamento comunale recante norme per la ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 93, comma 7 bis e ss., del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 come introdotto dal decreto legge 24.06.2014, n. 90 e convertito nella legge 11.08.2014, n. 114.

Articolo 1- *Obiettivi e finalità*

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità e i criteri di calcolo per la ripartizione, per ciascuna opera o lavoro pubblico di competenza del Comune di Novafeltria, dell'incentivo previsto dall'articolo 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni – di seguito denominato “Codice” - tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori, individuati con le modalità previste dall'articolo 4.

2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per le attività di progettazione di livello preliminare, definitivo ed esecutivo inerenti ai lavori pubblici, intesi come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, comprese le eventuali connesse progettazioni di campagne diagnostiche, le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, del codice, ad eccezione della lettera e).

3. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti dell'Ente, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive dell'accertamento del responsabile dell'area tecnica di avvenuto espletamento da parte del dipendente della relativa prestazione, costituiscono economie. Non sono considerati apporti esterni unicamente gli interventi specialistici quali a titolo esemplificativo: indagini geologiche, geotecniche, sismiche, agronomiche, economiche e chimico-fisiche; sondaggi e rilievi.

4. In caso di appalti misti l'incentivo, di cui al comma 1, è corrisposto per la redazione della progettazione e la gestione relativa alla componente lavori e per il corrispondente importo degli stessi.

5. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività.

Articolo 2 – *Definizioni*

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a. **“Area Tecnica”**: gli uffici dell'Amministrazione ai quali per legge, statuto, regolamento o atto amministrativo sono affidati compiti di programmazione, progettazione e gestione dell'esecuzione di opere o lavori, compresi quelli relativi alla manutenzione straordinaria, inerenti opere o lavori pubblici di competenza della medesima Amministrazione.

b. **“Attività soggette all'incentivo”**: lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di responsabile del procedimento, la progettazione, di redattore del piano della sicurezza, di direzione dei lavori, di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e di collaudatore ai sensi del Codice e del Regolamento conferiti al personale dipendente con le modalità di cui all'articolo 4.

- c. **“Collaboratori”**: i dipendenti ai quali anche congiuntamente sono affidati, con le modalità di cui all’articolo 4, compiti esecutivi di natura tecnica, amministrativa o contabile di supporto al personale incaricato delle attività di cui alla lettera b).
- d. **“Appalti pubblici di lavori”**: gli appalti pubblici aventi a oggetto l’esecuzione o, congiuntamente, la progettazione esecutiva e l’esecuzione, ovvero, previa acquisizione in sede di offerta del progetto definitivo, la progettazione esecutiva e l’esecuzione, relativamente a lavori o opere rientranti nell’allegato I del Codice, oppure, limitatamente alle ipotesi di cui alla parte II, titolo III, capo IV del Codice, l’esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un’opera rispondente alle esigenze specificate dall’Ente sulla base del progetto preliminare o definitivo posto a base di gara.
- e. **“Lavori”**: le attività di costruzione, ristrutturazione, restauro, manutenzione straordinaria o ordinaria richiedente apposita progettazione, di opere.
- f. **“Opera”**: il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica.
- g. **“Progettazione”**: l’attività di progettazione di livello preliminare, definitivo ed esecutivo inerenti ai lavori, comprese le eventuali connesse progettazioni di campagne diagnostiche, le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, del Codice, ad eccezione della lettera e).
- h. **“Collaudo”**: l’attività di collaudo tecnico-amministrativo regolato dalle disposizioni di cui alla Parte II, titolo X, capo I e II, e dall’articolo 251 del Regolamento.

Articolo 3 - Tipologia di interventi e prestazioni incentivate

1. L’incentivo di cui all’articolo 1 è previsto per le seguenti tipologie di intervento:
 - a. nuove costruzioni;
 - b. ristrutturazioni e restauro edilizio;
 - c. manutenzione straordinaria richiedente apposita progettazione;
2. La distribuzione dell’incentivo tra le tipologie di intervento di cui al comma 1 è stabilita nella misura indicata nell’allegato **“A”** al presente regolamento.
3. Le attività soggette all’incentivo (articolo 2, comma 1, lettera b) sono specificate nell’allegato **“B”** al presente regolamento. Ad ognuna di esse corrisponde, fatto 100 il totale, la percentuale riportata a fianco.
4. L’aliquota dell’incentivo spettante quota parte al personale a cui sono stati conferiti gli incarichi relativi alle attività di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c) è stabilita nell’allegato **“C”** al presente regolamento. Qualora il soggetto responsabile della prestazione svolga l’attività singolarmente le aliquote dei collaboratori sono riconosciute allo stesso.

Art. 4. Costituzione e accantonamento del fondo per la progettazione e l'innovazione.

1. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 7 del decreto, l’Amministrazione Comunale destina ad un fondo per la progettazione e l’innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un’opera o di un lavoro.
2. L’80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l’innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri di cui allegato A, definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, e adottati nel presente regolamento, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.

3. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.
4. L'incentivo, comprensivo dell'Irap, degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione, è calcolato sull'importo dei lavori posto a base di gara, al netto dell'I.V.A., per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali.
5. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi a condizione che intervenga formale rideterminazione del quadro economico di spesa.
6. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.

Articolo 5 - Conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi relativi alle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c), g) e h), sono conferiti con provvedimento del Responsabile dell'Area Tecnica il quale dispone altresì l'impegno di spesa (a valere sullo specifico stanziamento). A tal fine con deliberazione della Giunta Comunale verranno definite le opere previste dal piano per le quali avviare la progettazione e fissati i tempi per le diverse attività, tenendo conto del grado di complessità delle stesse e delle priorità dell'amministrazione.
2. Nell'attribuzione di tali incarichi si dovrà tenere conto dei carichi di lavoro già assegnati al personale di identica specializzazione ed esperienza professionale e dei risultati conseguiti in attività pregresse. Nel caso in cui il conferimento di incarico riguardi personale afferente a uffici diversi dell'Area Tecnica, il relativo provvedimento è adottato di concerto con il Responsabile dell'Area interessata. Il personale incaricato deve possedere i requisiti professionali previsti dalla vigente normativa e la necessaria competenza in relazione alla complessità del progetto da redigere e delle procedure amministrative e contabili da svolgere.
3. Il provvedimento di cui al comma 1 contiene l'elenco nominativo del personale incaricato della progettazione e della direzione dei lavori e di quello che collabora alle attività predette, con indicazione dei compiti e dei tempi di esecuzione assegnati. Con successivo provvedimento, al di fuori dei casi ove è consentita la certificazione della regolare esecuzione dei lavori, è individuato, a seconda della complessità dell'opera, il nominativo dei dipendenti incaricati del collaudo tecnico-amministrativo.
4. Il personale incaricato della progettazione e quello che partecipa nelle varie fasi potranno svolgere l'incarico anche al di fuori dell'orario di lavoro; tuttavia le ore eccedenti tale orario saranno retribuite, nella misura e alle condizioni previste dal contratto collettivo, solo se preventivamente autorizzate secondo le modalità vigenti, nei limiti della quota stabilita contrattualmente, ovvero nei limiti stabiliti a qualsiasi titolo con disposizione amministrativa.
5. Il Responsabile dell'Area Tecnica, sentito il responsabile del procedimento, con provvedimento adeguatamente motivato, può modificare o revocare gli incarichi conferiti in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca è stabilita l'attribuzione della quota parte dell'incentivo in correlazione al lavoro eseguito, salvo che la modifica o la revoca dell'incarico non sia giustificato da un grave inadempimento imputabile al personale incaricato. Lo stesso Responsabile verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.
6. In caso di mancato rispetto dei tempi assegnati per ciascuna fase di progettazione, il compenso previsto per gli incaricati della relativa fase è ridotto nella misura del 0,5 per

cento (fatto cento l'incentivo della fase di progettazione) per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo giorno. Per ritardi maggiori, il Responsabile dell'Area Tecnica, sentito il responsabile del procedimento, procede alla revoca dell'incarico, disponendo nei casi di particolare gravità del ritardo, non imputabile a causa fortuita o di forza maggiore, che ai progettisti interessati non sia attribuito alcun incentivo. In ogni caso ai progettisti e al responsabile del procedimento non è corrisposto alcun incentivo, e ove già corrisposto si procede al relativo recupero, nel caso in cui durante l'esecuzione dei lavori relativi a progetti esecutivi redatti dal personale interno insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'articolo 132, comma 1, lettera e) del Codice.

7. Il responsabile unico del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dal codice o dal regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso con provvedimento motivato dalla ripartizione dell'incentivo previsto di cui all'art. 92 comma 5 del codice, relativamente all'intervento affidatogli, ed è responsabile dei danni derivanti, in conseguenza del suo comportamento, fermo restando la facoltà del dirigente di struttura preposto all'attuazione dell'intervento di procedere altresì alla revoca dell'incarico e ferme restando le responsabilità disciplinari previste dal vigente ordinamento.

8. Il responsabile unico del procedimento, per i procedimenti e le fasi ricadenti sotto la sua responsabilità, può essere sostituito con altro responsabile nei seguenti casi:

1. decadenza del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età;
2. trasferimento ad altro ufficio diverso;
3. rinuncia all'incarico qualora adeguatamente motivata;
4. revoca dell'incarico.

9. Nei casi di cui al precedente comma 8, ad eccezione del punto 4), il responsabile unico del procedimento ha diritto alla corresponsione della quota parte del fondo relativa alle attività effettivamente svolte e certificata dal responsabile unico del procedimento subentrante. Analogamente si procederà nei confronti delle altre figure professionali ed amministrative aventi diritto all'incentivo in forza del presente regolamento.

10. Intervenuta la sostituzione del responsabile unico del procedimento, ovvero delle altre figure tecniche e amministrative interessate all'incentivo, cessano, contestualmente, le responsabilità di natura amministrativa, tecnica e personale salvo quelle connesse con le fasi direttamente espletate.

Articolo 6 - Tutela assicurativa per gli incaricati della progettazione

1. Ai sensi degli articoli 90 del Codice e 270 del Regolamento, l'Amministrazione si fa carico degli oneri derivanti dalla stipula di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione, sostenendo l'onere del premio con i fondi appositamente accantonati nel quadro economico di ogni singolo intervento ovvero ricorrendo a stanziamenti di spesa appositamente previsti. La garanzia copre, oltre ai rischi professionali, anche il rischio per il maggior costo per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e), del codice.

Articolo 7 - Modalità di calcolo dell'incentivo

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, l'incentivo è calcolato:

- a. sull'importo dei lavori a base d'asta, comprensivo degli oneri per la sicurezza e al netto di I.V.A., del progetto preliminare, definitivo o esecutivo, approvato, per le attività sub a1, b1, b2, b3, c1, c2, indicate nell'allegato "B";
- b. sull'importo risultante dallo stato finale dei lavori al netto del ribasso d'asta, comprensivo degli oneri per la sicurezza, per le attività sub a1, c3, d1, d2, e1, indicate nell'allegato "B";

c. sull'importo dei lavori al lordo del ribasso d'asta, comprensivo degli oneri per la sicurezza e al netto di I.V.A., per il maggiore importo delle perizie suppletive approvate, per le attività sub a1, b1, b2, b3, c1, c2, indicate nell'allegato "B" .

2. In caso di perizie di variante e suppletive ex art. 132 - comma 1° - del D.Lgs. n. 163, che richiedano la riprogettazione dell'opera e sempre che le stesse non siano state originate da errori o omissioni progettuali di cui alla lettera e) del richiamato articolo, i tecnici incaricati della progettazione, hanno diritto a percepire il compenso incentivante per un importo calcolato sull'eventuale valore suppletivo della perizia di variante. Il calcolo della percentuale con riferimento agli scaglioni di cui all'allegato A terrà conto dell'importo del progetto originario.

3. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

4. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono comunque previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.

5. Per lavori d'importo superiore ad un milione di euro è possibile attribuire una maggiorazione comunque non eccedente il limite massimo dell'incentivo, pari al due per cento, qualora venga attestata dal responsabile del procedimento almeno una delle cause di complessità di seguito indicate:

a. **multidisciplinarietà del progetto:** ipotesi in cui alla redazione del progetto hanno concorso molteplici specializzazioni e se, quindi, lo stesso è costituito da più sottoprogetti specialistici (impianti - strutture - studi - prove);

b. **accertamenti e indagini:** ipotesi di ristrutturazione, adeguamento e completamento e, in generale, se gli studi preliminari del progetto eccedono quelli normalmente richiesti o vi siano state difficoltà operative e logistiche nel corso delle indagini preliminari e degli accertamenti sopralluogo;

c. **soluzioni tecnico-progettuali:** ipotesi di adozione di soluzioni progettuali che hanno richiesto studi e/o articolazioni più o meno originali o impiego di materiali o tecniche costruttive sperimentali o originali sui quali sono stati effettuati studi o sperimentazioni;

d. **progettazione per stralci:** ipotesi di difficoltà connesse alla redazione di stralci funzionali, con particolare riferimento alla complessità delle calcolazioni tecniche e computistiche occorrenti.

6. L'attribuzione del maggior incentivo deve essere disposta dal Responsabile dell'Area Tecnica, a seguito di proposta espressamente ed adeguatamente motivata del responsabile del procedimento.

Articolo 8 - Liquidazione dell'incentivo

1. Il provvedimento di liquidazione degli incentivi è di competenza del Responsabile dell'Area Tecnica, che vi provvede previa verifica dei contenuti della relazione a lui presentata dal responsabile del procedimento in cui sono asseverate le specifiche attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate.

2. L'incentivo può essere liquidato al momento dell'approvazione degli atti conclusivi delle fasi descritte nell'allegato "D". Per la fase 4 (esecuzione lavori) la maturazione dell'incentivo si realizza in proporzione all'effettivo avanzamento dei lavori come certificato dai relativi stati di avanzamento.

3. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

4. Qualora l'Amministrazione non intenda più eseguire l'intervento o non intenda più procedere all'aggiudicazione dell'opera, si procederà alla liquidazione dell'incentivo

spettante al personale dipendente intervenuto per le attività effettivamente svolte e completate.

5. Nessun incentivo verrà riconosciuto qualora il progetto non venga approvato o finanziato per cause imputabili ai progettisti.

6. Le opere per le quali vengono attribuiti gli incentivi di progettazione di cui al presente regolamento non concorrono al riconoscimento della produttività e dell'indennità di risultato.

Articolo 9 - *Relazione periodica sull'applicazione del regolamento*

1. Al fine di assicurare la massima trasparenza e pubblicità nell'applicazione del presente regolamento, entro il 15 marzo di ciascun anno il Responsabile dell'Area Tecnica invia all'Amministrazione una relazione – pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente - nella quale sono indicati:

1. i progetti affidati nell'anno precedente con il relativo importo posto a base di gara;
2. l'importo dell'incentivo liquidato nell'anno precedente, la ripartizione e la denominazione dei destinatari;
3. gli eventuali vizi riscontrati nei lavori progettati, contestazioni o altre controversie sorte o concluse nell'anno precedente, con indicazione delle relative cause e delle eventuali responsabilità del personale interno incaricato.

Articolo 10 - *Abrogazioni, entrata in vigore e norme di rinvio*

1. Dalla data di emanazione del presente regolamento è abrogato il vigente regolamento comunale in materia.

2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione ed è pubblicato sul sito dell'Ente.

3. Per tutto quanto non previsto o specificato nel presente regolamento sarà fatto riferimento al D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Le norme del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali.

Allegato A - Individuazione delle percentuali da applicare per tipologia e importi degli interventi per la costituzione dell'incentivo (art. 4 comma 1)

La quota destinata all'incentivo di progettazione è quantificata applicando la percentuale massima stabilita dalla normativa vigente al momento dell'affidamento dell'incarico di progettazione, ripartita per il 50% in relazione all'entità dell'opera e per il 50% in relazione alla sua complessità, secondo i seguenti scaglioni:

1) in relazione all'entità dell'opera:

- Per progetti di importo fino a euro 500.000,00 non si applica alcuna riduzione;
- Per i progetti di importo maggiore di euro 500.000,00 e fino a euro 1.000.000,00, alla parte eccedente i 500.000,00 euro si applica la riduzione del 10%;
- Per i progetti di importo maggiore di euro 1.000.000,00 e fino a euro 5.000.000,00, alla parte eccedente i 1.000.000,00 euro si applica la riduzione del 20%;
- Per i progetti di importo maggiore di euro 5.000.000,00 e fino a euro 25.000.000,00, alla parte eccedente i 5.000.000,00 euro si applica la riduzione del 30%;
- Per i progetti di importo maggiore di euro 25.000.000,00 alla parte eccedente i 25.000.000,00 euro si applica la riduzione del 50%;

2) in relazione alla complessità dell'opera:

- Per progetti riguardanti nuove opere, ristrutturazioni, restauri, recuperi edilizi e rifacimenti non si applica alcuna riduzione;
- Per progetti di manutenzione straordinaria composta (che comprende interventi con più tipologie) si applica la riduzione del 10%.
- Per progetti di sola manutenzione straordinaria semplice (interventi monotipologici) si applica la riduzione del 15%

ESEMPI

Nuova opera edilizia importo € 1.200.000,00

Determinazione incentivo:

a) in relazione all'entità dell'opera:

$2\% \times 80\% \times 50\%$ su € 500.000,00 = € 4.000,00

$1,8\% \times 80\% \times 50\%$ su € 500.000,00 = € 3.600,00

$1,6\% \times 80\% \times 50\%$ su € 200.000,00 = € 1.280,00

Sommano = € 8.880,00

b) in relazione alla complessità dell'opera:

$2\% \times 80\% \times 50\%$ su € 1.200.000,00 = € 9.600,00

Totale incentivo da ripartire = € 18.480,00

Allegato B - Individuazione delle prestazioni e subprestazioni e delle loro percentuali (art. 3 comma 2)

a) Attività di responsabile unico del procedimento:

a1) Responsabile unico del procedimento 20%

b) Progettazione:

b1) Progetto preliminare 13%

b2) Progetto definitivo 18%

b3) Progetto esecutivo 18%

c) Sicurezza cantiere:

c1) Prime indicazioni piano sicurezza 1%

c2) Coordinamento sicurezza in progettazione 1%

c3) Coordinamento sicurezza in esecuzione 2%

d) Ufficio direzione Lavori:

d1) Ufficio direzione dei lavori 17%

d2) Contabilità dei lavori 3,50%

e) Collaudi:

e1) Collaudi (nei casi in cui il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione l'aliquota sarà sommata a quella dell'Ufficio di direzione dei lavori) 6,50%

Allegato C - Ripartizione dell'incentivo (art. 3 comma 3)

Prestazione Subprestazione Quota spettante

Responsabile 63%

Collaboratori tecnici 30%

a) Attività RUP

a1) Responsabile unico procedimento Responsabile lavori in progettazione e in esecuzione ai sensi 81/2008

Collaboratori amministrativi 6%

Responsabile 50%

Coordinatore tecnico 10%

Collaboratori tecnici 34%

b) Progettazione

b1) Progetto preliminare

Collaboratori amministrativi 6%

Responsabile 50%

Coordinatore tecnico 10%

Collaboratori tecnici 34%

b2) Progetto definitivo

Collaboratori amministrativi 6%

Responsabile 50%

Coordinatore tecnico 10%

Collaboratori tecnici 34%

b3) Progetto esecutivo

Collaboratori amministrativi 6%

Responsabile 40%

Collaboratori tecnici 54%

c) Sicurezza cantieri

c1) Prime indicazioni piano di sicurezza

Collaboratori amministrativi 6%

Responsabile 60%

Collaboratori tecnici 34%

c2) Coordinamento sicurezza in fase di progettazione

Collaboratori amministrativi 6%

Responsabile 60%

Collaboratori tecnici 34%

c3) Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione

Collaboratori amministrativi 6%

Responsabile 60%

Collaboratori tecnici 34%

d) Ufficio Direzione Lavori

d1) Direzione lavori

Collaboratori amministrativi 6%

Responsabile 60%

Collaboratori tecnici 34%

d2) Contabilità dei lavori

Collaboratori amministrativi 6%

Responsabile 70%

Collaboratori tecnici 24%

e) Collaudi

e1) Collaudi

Collaboratori amministrativi 6%

Responsabile 60%

Collaboratori tecnici 34%

Allegato D - Individuazione delle fasi di maturazione e di liquidazione dell'incentivo per interventi edilizi (art. 8 comma 2)

FASI DI MATURAZIONE E LIQUIDAZIONE %

FASE 1 – progetto preliminare

Progetto preliminare 5,00

Prime indicazioni piano di sicurezza 1,00

RUP, Responsabile lavori progettazione preliminare 2,00

Sommano 8,00

FASE 2 – progetto definitivo

Progetto definitivo 10,00

RUP, Responsabile lavori progettazione definitiva 10,00

Sommano 20,00

FASE 3 – progetto esecutivo

Progetto esecutivo 10,00

Coordinamento sicurezza in progettazione (Nella fase 2 se appalto integrato) 5,00

RUP, Responsabile lavori progettazione esecutiva 10,00

Sommano 25,00

FASE 4 – esecuzione lavori

Direzione lavori 15,00

Contabilità dei lavori 3,50

Coordinamento sicurezza in esecuzione 10,00

RUP, Responsabile lavori in esecuzione 10,00

Sommano 38,50

FASE 5 – collaudo lavori

Collaudo lavori 6,50

RUP 2,00

Sommano 8,50

TOTALE 100,00

N.B.: In relazione ai valori contenuti nella tabella di cui all'allegato B, in caso di mancato rispetto dei tempi assegnati, il compenso previsto per gli incaricati della relativa fase è ridotto nella misura del 0,5 per cento (fatto cento l'incentivo della fase di progettazione) per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo giorno. Per ritardi maggiori, il Responsabile dell'Area Tecnica, sentito il responsabile del procedimento, procede alla revoca dell'incarico, disponendo nei casi di particolare gravità del ritardo, non imputabile a causa fortuita o di forza maggiore, che ai progettisti interessati non sia attribuito alcun incentivo. In ogni caso ai progettisti e al responsabile del procedimento non è corrisposto alcun incentivo, e ove già corrisposto si procede al relativo recupero, nel caso in cui durante l'esecuzione dei lavori relativi a progetti esecutivi redatti dal personale interno insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'articolo 132, comma 1, lettera e) del Codice.